



Prot. Gemellato con  
BELCASTEL (F)

# Comune di Vitulano

(Provincia di Benevento)



Viale San Pietro, 15 – Cap. 82038  
www.comune.vitulano.bn.it

P.IVA 00587790627  
C.F. 80002630624

[info@comune.vitulano.bn.it](mailto:info@comune.vitulano.bn.it)  
[vitulano@pec.ctsannio.it](mailto:vitulano@pec.ctsannio.it)  
[servizioamministrativovitulano@pec.ctsannio.it](mailto:servizioamministrativovitulano@pec.ctsannio.it)  
Tel. 0824878622-23  
FB @comunevitulano

**AREA 1 Amministrativa** – Codice univoco ufficio: **R49KOI**

(servizio amministrativo - sociale - cultura - scolastico - demografico e statistica - affari generali - contenzioso)

## CAPITOLATO SPECIALE - GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SAI TRIENNIO 2023/2025

## INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto.
- Art. 2 Destinatari e descrizione dei servizi del progetto
- Art. 3 Ammontare dell'appalto e termini di pagamento
- Art. 4 Ulteriori obblighi dell'ente attuatore.
- Art. 5 Ambito di realizzazione/luoghi di esecuzione dell'appalto
- Art. 6 Risorse economiche del progetto
- Art. 7 Risorse umane e strumentali impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
- Art. 8 Obblighi dell'Ente attuatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto/obblighi generali dell'Ente attuatore
- Art. 9 Obblighi generali dell'Ente attuatore in materia di sicurezza sul lavoro
- Art. 10 Durata del contratto
- Art. 11 Proroga
- Art. 12 Cessione del contratto e subappalto.
- Art. 13 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto e penali.
- Art. 14 Cause di risoluzione del contratto – Procedura per la risoluzione del contratto.
- Art. 15 Recesso unilaterale dell'Amministrazione.
- Art. 16 Devoluzione delle controversie.
- Art. 17 Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto
- Art. 18 Responsabilità.
- Art. 19 Coperture assicurative.
- Art. 20 Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'Ente attuatore, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto.
- Art. 21 Rendicontazione e adempimenti contabili e amministrativi.
- Art. 22 Corrispettivo, fatturazione e pagamenti.
- Art. 23 Stipulazione del contratto d'appalto.
- Art. 24 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto.
- Art. 25 Clausola di rinvio.
- Art. 26 Clausola Anticorruzione.

## **Art. 1 – Oggetto del Contratto**

Il Capitolato speciale di appalto, relativo al servizio di gestione del Centro SAI di Vitulano (periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022) regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra Ente Locale ed Ente Attuatore individuato per l'organizzazione e la gestione del servizio di accoglienza, integrazione e tutela del Centro SAI (ex SPRAR/SIPROIMI), secondo gli interventi e attività di massima previste nel Progetto "Sprar Vitulano", così come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 18/11/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4/12/2019.

## **Art. 2 – Destinatari e descrizione dei servizi del progetto**

1. Il progetto prevede la prosecuzione delle attività di accoglienza, integrazione e tutela per n. 24 (uomini maggiorenni) richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria internazionale;
2. Per accoglienza integrata si intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale.

L'accoglienza integrata è pertanto costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi sul territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

3. I servizi sopra richiamati dovranno essere assicurati almeno nella misura minima delineata dall'art. 34 del D.M. 18/11/2019, ferma restando la possibilità di integrarne contenuti, metodologie, strutturazione, definizione di risultati attesi, introduzione di innovazioni, miglioramenti organizzativi, ecc., in sede di definizione del progetto-offerta.
4. Per quanto riguarda gli standards e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti si rinvia al “MANUALE OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA – agosto 2018”, curato dal Servizio centrale, e rinvenibile sul sito [www.retesai.it](http://www.retesai.it);
5. L'Ente attuatore realizza le prestazioni di cui sopra con le modalità proposte e formalizzate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
6. L'Ente attuatore individua un responsabile referente per il progetto S.A.I., che risponda dei rapporti contrattuali con l'Ente Locale e che rappresenti, per la stessa, figura di costante riferimento per tutto quanto attiene all'organizzazione del servizio.

### **Articolo 3 – Ammontare dell'appalto e termini di pagamento**

Il corrispettivo dovuto presuntivamente dal committente all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato presuntivamente in **€ 967.425** (novecentosessantasettequattrocentoventicinque/00) oltre IVA se dovuta come per legge.

### **Art. 4 – Ulteriori obblighi dell'ente attuatore**

1. L'Ente attuatore, ove delegato dal Responsabile di progetto, ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento e gestione della banca dati. Dovrà quindi provvedere a:
  - a) registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
  - b) inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;

- c) aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.) entro cinque giorni lavorativi dalle avvenute modifiche delle informazioni;
- d) richiedere le proroghe dell'accoglienza;
- e) inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero dell'interno;
- f) aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al “Manuale operatore e visitatore banca dati SAI”, scaricabile dal sito web: [www.retesai.it](http://www.retesai.it)

2. L'Ente attuatore ha l'obbligo di assicurare la necessaria, tempestiva e continuativa collaborazione con l'Ente Locale al fine della elaborazione delle schede e delle relazioni di monitoraggio di cui all'art. 42, comma 4, del D.M. 18/11/2019;
3. L'Ente attuatore, inoltre, deve garantire al Revisore Contabile Indipendente, di nomina dell'Ente Locale, tutta la necessaria e richiesta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di revisione contabile, secondo quanto previsto dal Manuale unico Rendicontazione 2018.

#### **Art. 5 – Ambito di realizzazione e luoghi di esecuzione dell'appalto**

L'Ente attuatore realizza le attività previste in relazione al presente contratto presso alloggi presenti sul territorio del Comune di Vitulano, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui all'art. 19 del D.M. 18/11/2019.

#### **Art. 6 – Risorse economiche del progetto**

1. Il Ministero dell'Interno, con D.M. 10.08.2020, ha finanziato i progetti di accoglienza integrata per la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, secondo quanto disposto dal D.M. 18.11.2019. Il testo del decreto e i relativi allegati, sono reperibili sul sito: [www.serviziocentrale.it](http://www.serviziocentrale.it);
2. A favore del Comune di Vitulano, nell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra quelli individuati

come "Prosecuzione accoglienza ordinari" è stata stanziata la somma di € 322.475,00 per ogni anno di attuazione del progetto, per le finalità e le destinazioni di cui al quadro economico costituente il piano finanziario preventivo di cui all'art. 12 del D.M. 18/11/2019, allegato al presente Capitolato

1. Il piano economico preventivo potrà essere oggetto di rimodulazione da parte dell'Ente Locale nei limiti e con le modalità di cui all'art.12, comma 3, del D.M. 18/11/2019 e nel rispetto di quanto previsto dal Manuale Unico di Rendicontazione 2018;
2. L'Ente attuatore, per quanto di competenza, sarà considerato esclusivo responsabile, e in quanto tale non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Ente Locale, per eventuali riduzioni dei finanziamenti assegnati o revoca parziale degli stessi, in conseguenza di attivazione parziale dei posti letto, inadempimenti formalmente contestati dal Servizio Centrale o gravi violazioni accertate.

**Art. 7 – Risorse umane e strumentali impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto**

1. L'Ente attuatore provvede alla gestione delle attività inerenti al presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti, con adeguata esperienza professionale, come indicati a titolo esemplificativo nel progetto presentato dal Comune di Vitulano in sede di partecipazione al bando ministeriale, per la ripartizione del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
2. L'Ente attuatore, in sede di definizione del contratto, prima dell'avvio della gestione del progetto deve fornire l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi, in possesso dei titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, come elencati in sede di preposizione della offerta-progetto. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale avente caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle che si rendono necessarie sostituire;
3. L'Ente attuatore garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza;

4. Le risorse umane impegnate dall'Ente attuatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione Comunale e rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
5. L'Ente attuatore si impegna a garantire alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente contratto sollevando pertanto l'Ente locale da oneri di istruzione delle stesse;
6. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali oggetto del presente contratto, l'Ente attuatore realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:
  - a. migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali delle prestazioni erogate;
  - b. favorire l'interazione con gli utenti da parte degli operatori addetti ai servizi di assistenza;
7. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'Ente attuatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Ente Locale addetto ad analoghi servizi e attività;
8. Nulla è dovuto all'Ente attuatore per la mancata prestazione del servizio anche se causato da scioperi dei propri dipendenti;

**Art. 8 – Obblighi dell'Ente attuatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto**

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'Ente attuatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al personale dipendente e ai collaboratori liberi professionisti;

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori, l'Ente attuatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali;
3. Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano l'Ente attuatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Ente Locale può richiedere all'Ente attuatore ogni documento utile per l'accertamento del loro rispetto;
5. L'Ente Locale sottopone a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente alla regolarità contributiva dell'Ente attuatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di riscontrare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate;

#### **Art. 9 – Obblighi generali dell'Ente attuatore in materia di sicurezza sul lavoro**

1. L'Ente attuatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
2. L'Ente attuatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 81/2008);
3. In caso di esecuzione delle attività all'interno dei luoghi di lavoro, l'Ente attuatore si obbliga a coordinarsi ed a cooperare con i responsabili delle strutture per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, qualora necessario, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro ospitante, alla riunione di cooperazione e coordinamento;

4. L'Ente attuatore si impegna a fornire all'Ente Locale, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
- a. nominativo del responsabile della sicurezza;
  - b. nominativo del rappresentante dei lavoratori;
  - c. eventuali requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
  - d. formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
  - e. altre informazioni che l'Ente attuatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

#### **Art. 10 – Durata del contratto**

La durata del presente contratto è relativa al periodo: dall'aggiudicazione della gara d'appalto fino al 31/12/2025.

#### **Art. 11 – Proroga**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità, ove necessario, di avvalersi della facoltà di proroga di cui all'articolo 106 comma del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 12 – Cessione del contratto e subappalto**

È vietata all'Ente attuatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. È vietato altresì il ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 101, co.4, del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 13 – Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto e penalità**

1. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'Ente attuatore nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	penalità
Svolgimento di attività non contemplate nell'ambito del progetto	€. 500,00 per ogni inadempienza
Mancato svolgimento di una o più attività progettuali	€. 750,00 per ogni inadempienza

2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:
- a. a seguito di verifiche specifiche condotte anche sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
  - b. a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
  - c. la contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'Ente attuatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
3. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Ente Locale procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente punto 1.
4. **Art. 14 – Cause di risoluzione del contratto e procedura per la risoluzione del contratto**
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:
    - a. la reiterata mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto presentato e il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
    - b. apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto attuatore;

- c. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del soggetto attuatore;
  - d. frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
  - e. gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
  - f. interruzione del servizio;
  - g. mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
  - h. insolvenza o fallimento del soggetto attuatore.
2. Nei casi sopra indicati il Responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'Ente attuatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle relative controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Ente attuatore abbia risposto, l'Ente Locale dispone la risoluzione del contratto;
  3. Il Responsabile nel comunicare all'Ente attuatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che lo stesso curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
  4. Oltre a quanto sopra previsto, trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale previste dall'art.108 d.lgs n. 50/2016.

#### **Art. 15 – Recesso unilaterale dell'Ente Locale**

1. L'Ente Locale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse;
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 2;

4. Qualora l'Ente Locale si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Ente attuatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
  - a. prestazioni già eseguite dall'Ente attuatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Ente Locale;
  - b. spese sostenute dall'Ente attuatore;
  - c. un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

#### **Art. 16 – - Devoluzione delle controversie**

La risoluzione delle controversie inerenti all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare è devoluta alla competenza del Foro di Benevento. È esclusa la clausola arbitrale.

#### **Art. 17 – Garanzie inerenti alla corretta esecuzione del contratto**

1. L'Ente attuatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria nella misura stabilita dall'art. 103, co. 1, del D.lgs. 50/2016. L'importo della predetta garanzia fideiussoria sarà ridotto alla metà nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000;
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria;
3. La fideiussione dovrà contenere esplicito impegno dell'Istituto Bancario o Assicurativo a versare la somma garantita alla Tesoreria comunale, nel caso in cui la stessa debba essere incamerata, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta in tal senso da parte di questa Amministrazione. La fideiussione dovrà essere costituita e prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., rimanendo in tal modo l'Istituto obbligato in solido con l'appaltante fino al termine della gestione, nonché con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nell'art. 1957 c.c.

4. La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che il Comune di VITULANO abbia patito in corso di esecuzione della convenzione, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione della convenzione;
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla conclusione dell'appalto. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato;
6. La cauzione sarà inoltre incamerata in caso di recesso anticipato dal contratto;
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario;
8. La cauzione potrà essere svincolata previo esplicito nulla osta del Comune di Vitulano. Il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto al Comune di Vitulano.

#### **Art. 18 – Responsabilità**

1. L'Ente attuatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare;
2. L'Ente attuatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Ente Locale da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto;
3. Conseguentemente è fatto obbligo all'Ente attuatore di mantenere l'Ente Locale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi;
4. L'Ente attuatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel

periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Ente Locale, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto;

5. L'Ente attuatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Ente Locale da ogni molestia e responsabilità relativa.

#### **Art. 19 - Coperture assicurative**

1. È a carico dell'Ente attuatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto;
2. È obbligo dell'Ente attuatore stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata del contratto, e con un massimale minimo di euro 750.000,00;
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente punto 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente appalto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri;
4. Originale o copia conforme della polizza dovrà essere consegnata all'Ente Locale in sede di stipula del contratto.

#### **Art. 20 – Verifiche in ordine all'adempimento da parte dell'Ente attuatore di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto**

1. L'Ente Locale, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, può verificare il mantenimento, da parte dell'Ente attuatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti alla capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale;
2. In relazione a quanto previsto dal precedente punto 1, l'Ente Locale:

- a. per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
- b. per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa che disciplina la materia (L. n. 266/2002 e d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni);
- c. L'Ente attuatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, nonché provvedere prima della stipula del contratto alla comunicazione all'Ente Locale comunale dei dati previsti dalla legge.

#### **Art. 21 – Rendicontazione e adempimenti contabili e amministrativi**

1. Il soggetto attuatore provvederà agli adempimenti amministrativi, in stretta relazione con i referenti comunali e con il Revisore Contabile Indipendente, necessari per la realizzazione e rendicontazione del progetto, rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti e omissioni e delle loro conseguenze. Dovrà svolgere per l'Ente Locale e in stretta collaborazione con i suoi referenti, come richiamato all'art.3 del presente contratto ogni attività amministrativo-contabile preordinata alla realizzazione delle seguenti attività da parte dell'Ente attuatore:
  - a. presentazione al Servizio Centrale delle relazioni periodiche sugli interventi realizzati (semestrale e annuale) finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno;
  - b. presentazione al Servizio Centrale delle schede di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono;
  - c. presentazione al Servizio Centrale dei rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione.

#### **Art. 22 – Corrispettivo e pagamenti**

1. In ogni caso, l'Ente Locale si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale

ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico-finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero dell'Interno;

2. Si procederà al pagamento del corrispettivo esclusivamente a seguito dell'intervenuto trasferimento dei relativi fondi da parte del Ministero.
3. Il versamento degli importi a saldo saranno disposti a seguito della trasmissione del rendiconto finale al Ministero dell'Interno, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Manuale operativo approvato dal Servizio Centrale - del Ministero degli Interni, previo accredito delle somme, fatta salva la preventiva obbligatoria chiusura positiva delle verifiche, anche preliminari, da parte del Revisore Unico;

#### **Art. 23 – Stipulazione del contratto di appalto**

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

#### **Art. 24 – Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'Ente attuatore risultato aggiudicatario del servizio;
2. Rimangono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese sostenute dall'ente appaltante per la pubblicazione del bando di gara e degli avvisi post gara, secondo la normativa vigente.

#### **Art. 25 – Clausola di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato nel presente capitolato, a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'Ente attuatore fanno riferimento alle disposizioni del codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici, nonché alle indicazioni e prescrizioni contenute nel MANUALE UNICO di RENDICONTAZIONE 2018, nel MANUALE OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA

INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA 2018) e nel D.M. 18.11.2019.

**Articolo 26 – Clausola anticorruzione**

1. L'Ente attuatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento nazionale approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62.